

Avv. Guido Martinelli  
*Professore a contratto di "Legislazione sportiva"*  
*Università Ferrara*  
Avv. Marilisa Rogolino  
Avv. Ernesto Russo  
Avv. Carmen Musuraca

*Consulente*  
Avv. Luca Di Nella  
*Professore Ordinario di "Diritto Privato"*  
*Università Parma*

Bologna, li 20/09/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

## **CIRCOLARE 19/A**

### **OGGETTO: chiarimento del Ministero del Lavoro sulla tutela della sicurezza dei lavoratori nello sport dilettantistico**

È stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una risposta ad un quesito in materia di applicabilità delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Rinviando alle nostre precedenti circolari sul punto per una disamina più generale sui contenuti del D.lgs. 81/08, si richiama l'attenzione degli operatori sui contenuti di tale risposta ministeriale che, pur non presentando le caratteristiche della circolare o dell'interpello, è di sicuro interesse stante la provenienza ed i contenuti medesimi.

Nella nota ministeriale allegata si ribadisce, innanzitutto, che **le prestazioni svolte in ambito sportivo dilettantistico** (ferma l'applicabilità di tutte le norme di cui al citato Testo Unico ai lavoratori sportivi professionistici), **non sono oggetto di una disciplina particolare o derogatoria**. Ciò premesso, il Ministero si interroga se dal coacervo delle norme applicabili alle associazioni e società sportive dilettantistiche oltreché alle collaborazioni svolte in loro favore siano rinvenibili alcune limitazioni all'integrale applicazione delle norme poste alla tutela di tutti i lavoratori.

A parere del Ministero, però, tutte le norme di carattere speciale previste per lo sport dilettantistico esplicano la propria validità esclusivamente in ambito fiscale non dettando "un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito degli enti in questione". La normativa applicabile sarà, pertanto,

quella del diritto comune e andrà individuata in relazione alla tipologia della prestazione.

Viene **esclusa l'equiparazione ai volontari che operano in favore delle organizzazioni di volontariato** di cui alla L. 266/1991, per cui sono previste delle tutele attenuate rispetto alle altre categorie di lavoratori, per tutte le figure operanti a vario titolo in favore di ASD e SSD.

**Il regime applicabile ai percettori di redditi diversi** ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (istruttori e collaboratori amministrativo-gestionale *in primis*) **sarà quello previsto per i lavoratori autonomi** (che si differenzia da quello previsto per i lavoratori subordinati comportando minori adempimenti) anche in virtù della non applicabilità (ai sensi dell'art. 61, comma 3, D.lgs. 276/2003) dell'istituto del contratto a progetto a *"i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (..) come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*. Analogamente, anche ai volontari\* che operano in favore di ASD e SSD si applicheranno gli artt. 21 e 26 T.U. con le misure previsti per i lavoratori autonomi.

In sostanza, volontari, prestatori di attività sportiva dilettantistiche e collaboratori coordinati e continuativi a carattere amministrativo-gestionale dovranno utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuati in modo conforme alle disposizioni contenute nel succitato Testo Unico (ad es. utensili marcati CE); dovranno, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità. Relativamente ai rischi propri delle attività svolte, con oneri a proprio carico, hanno inoltre **facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria** (visita preventiva e periodica sullo stato di salute e sulla idoneità alla mansione) e partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (generalmente invece obbligatorie ed a carico del datore di lavoro per le altre tipologie di lavoratori). Sussiste, altresì, l'obbligo per il datore di lavoro ospitante di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa informando e riducendo al minimo i **rischi da interferenze** tra la prestazione del collaboratore e le altre attività che si svolgono in contemporanea nella medesima organizzazione (struttura, impianto sportivo, etc.).

Nulla viene detto a proposito degli **atleti dilettanti**. Si ritiene che gli stessi non siano da considerarsi lavoratori ai sensi del provvedimento in esame in quanto in esso può ritenersi prevalente la componente ludica come oggetto della prestazione. Tale tesi appare confermata indirettamente anche dalla

---

\* A norma dell'art. 2, primo comma lett. a) del D.lgs. 81/08 è lavoratore la *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione ..."*.

previsione della lettera e) del secondo comma dell'art. 74 laddove viene previsto che i materiali sportivi utilizzati *“a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative”* non costituiscano *“dispositivi di protezione individuale”*.

Per completezza di informazione si ricorda che i principali adempimenti cui sono tenuti i Gestori di centri sportivi nel caso in cui annoverino dei lavoratori dipendenti o assimilati sono le **misure generali di tutela** elencate nell'art. 15 del T.U.

Il Ministero afferma inoltre che, in ogni caso, si applicano anche in questo contesto *“i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità”*. In conclusione della nota il Ministero ricorda che, stante la competenza legislativa concorrente delle Regioni e Province Autonome in materia di ordinamento sportivo e tutela della salute e della sicurezza del lavoro, occorrerà prestare attenzione alle disposizioni normative di detti Enti che, aggiungiamo, si auspica possano entrare maggiormente nel dettaglio allo scopo di dare maggiori certezze agli operatori sportivi del territorio di riferimento.

Tralasciando per un attimo la tematica relativa alla sicurezza del lavoro, si evidenzia come taluni passaggi della risposta ministeriale sembrano “indebolire” le tesi difensive dei sodalizi sportivi dilettantistici nei contenziosi con gli Enti previdenziali. Se, infatti, sinora gli Enti (ENPALS *in primis*) hanno confermato nei propri documenti di prassi che, in presenza di redditi diversi (genuina prestazione sportiva dilettantistica), i contributi previdenziali ed assistenziali non fossero dovuti, in tale documento si evidenzia come la qualificazione di un emolumento quale “reddito diverso” non ha alcuna influenza in relazione ad altri ambiti costituendo comunque una prestazione lavorativa.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli

